

I Centri di Servizio per il Volontariato della Regione Lombardia

I Centri di servizio
per il volontariato nascono con
l'obiettivo di supportare,
sostenere e qualificare
le organizzazioni
di volontariato e più in
generale di essere agenti
di sviluppo del volontariato
e della cultura della solidarietà.

Saper Ricevere.

Le donazioni alle Organizzazioni di Volontariato.

Introduzione

Le Organizzazioni di Volontariato, e più in generale tutte le organizzazioni non profit, rivestono un ruolo sempre più importante e significativo nel nostro contesto sociale: coinvolgono nelle loro attività migliaia di persone, offrono aiuto, accoglienza e servizi di qualità ed è in costante aumento il numero delle persone in difficoltà che ne beneficiano. Conoscono i bisogni della gente e sono immediatamente disponibili a darvi risposte, sono attente ai cambiamenti in atto, pronte a leggere in anticipo i nuovi fenomeni e ad elaborare risposte adeguate sperimentando nuovi servizi.

Spesso però il solo lavoro "volontario e gratuito" non basta, ha bisogno di risorse economiche. L'ISTAT conferma che la maggior parte delle risorse provengono dal privato e cioè da donatori, singole persone o imprese che consegnano ai volontari denaro per trasformarlo in azioni e progetti. C'è oggi però un grande divario: il 65% delle associazioni ha mediamente entrate inferiori a 25.000 euro all'anno e il 5% ne ha più di 250.000. Il finanziamento privato

rischia oggi ancor di più di favorire le associazioni più grandi, più strutturate, più note al grande pubblico. Vi è quindi la necessità di reperire finanziamenti per dare continuità ai diversi interventi e realizzare progetti innovativi, ma anche di fare in modo che più progetti ed esperienze, anche quelle meno conosciute sappiano accedere alle risorse.

*L'attuale normativa, dopo l'approvazione anche della legge cosiddetta "+Dai-Versi", consente alle imprese e alle persone che donano una parte del loro reddito ad una **Organizzazione di Volontariato** di poter dedurre quanto versato ed avere in tal modo notevoli vantaggi fiscali. Nasce da qui l'esigenza di produrre questa guida "**Saper Ricevere**": per far conoscere alle **Organizzazioni di Volontariato** le agevolazioni fiscali relative alle donazioni effettuate a loro vantaggio, quale sia la convenienza, quali gli adempimenti, le responsabilità fiscali ma anche etiche, tanto del donatore quanto delle **Organizzazioni**. In particolare ci preme sottolineare quest'ultimo aspetto perchè l'atto di donare corrisponda ad un'azione consapevole, responsabile, informata, perchè possa aprire un rapporto di fiducia, tra chi dona e chi riceve, destinato a durare nel tempo. Uno strumento sintetico che vuole aiutare chi sta donando nella quotidianità tempo, competenze e voglia di cambiare.*

Vincenzo Saturni

Presidente del Coordinamento Regionale dei Centri di Servizio per il Volontariato

LA NATURA DELLE DONAZIONI

Le donazioni a favore delle Organizzazioni non profit sono costituite nella maggior parte dei casi da piccoli contributi in denaro o in natura, erogati per favorire la realizzazione di determinate attività sociali.

La nuova normativa relativa ai benefici fiscali concessi ai donatori costituisce un tentativo importante per riconoscere e dare maggior valore a questo genere di atti.

Una buona conoscenza dei termini e delle corrette prassi consente al donatore di adempiere al meglio agli obblighi fiscali e all'organizzazione di rendere un buon servizio d'informazione e trasparenza.

Aspetti civilistici di base

Il termine più comune utilizzato per esprimere il concetto di liberalità¹ è quello di donazione: essa è definita dall'ordinamento come

il contratto con il quale una parte (donante), per spirito di liberalità, arricchisce l'altra (donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione (art. 769 c.c.).

Il contratto di donazione si configura pertanto come un negozio a titolo gratuito in cui l'autore della donazione non riceve alcun corrispettivo e del quale è opportuno evidenziare le seguenti peculiarità:

- *Con riferimento alla forma:* il contratto deve essere fatto per atto pubblico notarile sotto pena di nullità, alla presenza di due testimoni, che non siano parenti, coniugi o affini né interessati all'atto (art. 782 c.c.). Il contratto è altresì invalido, oltre che per le normali cause, anche per errore o illiceità del motivo che risulti dall'atto e sia stato determinante del consenso. La donazione nulla non è suscettibile di sanatoria da parte del donante il quale può soltanto rinnovarla mediante un altro atto dotato dei requisiti di forma e sostanza prescritti dalla legge. La convalida della donazione nulla può essere compiuta solo dagli eredi o aventi causa del donante, purché a conoscenza del motivo di nullità, mediante conferma o volontaria esecuzione del negozio successiva alla morte del donante (art. 799 c.c.). Ai sensi dell'art. 56 della L. 218/95 la donazione è regolata dalla leg-

1. Il termine **“liberalità”** definisce genericamente ogni atto che comporta l'impovertimento di colui che lo effettua, ovviamente senza esigere un corrispettivo e senza esservi obbligato, e il conseguente arricchimento di colui che lo riceve. Rientrano nella categoria delle liberalità: le donazioni, le donazioni indirette, le liberalità d'uso, l'atto di dotazione nelle fondazioni, il fondo patrimoniale costituito da un terzo ecc. La liberalità si caratterizzerebbe per l'intento di avvantaggiare liberamente la controparte, ossia per un interesse non patrimoniale (religioso, affettivo, culturale ecc.) a differenza degli atti gratuiti che sarebbero assistiti da un interesse patrimoniale (es. contratto di comodato).

ge nazionale del donante, ma costui può, con dichiarazione espressa e contestuale, sottoporla alla legge dello Stato in cui risiede.

- *Con riferimento alla forma nella donazione di modico valore:* va ulteriormente specificato che la donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili (c.d. donazione manuale) è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la consegna materiale della cosa dal donante al donatario (art. 783 c.c.). La modicità del valore della donazione deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante, nel senso che la donazione non deve incidere in modo apprezzabile sul suo patrimonio, altrimenti è necessario concludere una donazione formale. Pertanto, tranne nei casi in cui il **valore del bene mobile non sia modico**, la donazione potrà avere forma libera, sebbene, per ragioni anche tributarie, sia comunque opportuno predisporre ricevuta del bene o delle somme offerte dal donante. Qualora l'organizzazione sia beneficiaria di un **lascito testamentario**, è utile che richieda l'assistenza di un legale, anche al fine di accettare col beneficio d'inventario i beni donati.
- *Con riferimento all'oggetto:* qualunque bene presente nel patrimonio del donante può essere oggetto di donazione mediante trasferimento a colui che si desidera beneficiare, ma è vietata la donazione di beni futuri e altrui (art. 771 c.c.). In particolare, possono costituire oggetto di donazione i seguenti tipi di beni: mobili o immobili, denaro, titoli di credito, azioni e quote di società, aziende. Appartengono alla categoria dei beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio e in genere tutto ciò che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo; tutti gli altri beni, per esclusione, appartengono alla categoria dei beni mobili (art. 812 c.c.). Una particolare categoria di beni mobili è costituita dai beni mobili registrati (art. 815 c.c.), così chiamati perché si tratta di beni mobili iscritti in pubblici registri: vi rientrano le navi, gli autoveicoli e gli aeromobili. Negli specifici registri devono essere annotate sia le caratteristiche del bene che i passaggi di proprietà e le iscrizioni ipotecarie.
- *Con riferimento alla volontà:* l'accordo tra le parti deve fondarsi sul consenso validamente prestato dalle stesse. E' **necessaria** quindi **la capacità del donante di donare** (art. 774 c.c.) e **la capacità del donatario di ricevere la donazione accettandola espressamente** (art. 782 c.c.) L'ente destinatario, infatti, non è obbligato a ricevere la donazione e potrebbe rifiutarla qualora valuti il costo di conserva-

zione del bene donato superiore alla rendita che potrà ricavare dal bene stesso; oppure l'ente potrebbe nutrire dubbi in merito alla provenienza del bene, alla capacità di donare del donante, o ancora rispetto al fatto che la donazione sia gravata da un onere non sostenibile. In seguito all'abrogazione delle disposizioni del codice civile² che limitavano la possibilità per le persone giuridiche di acquistare immobili o accettare donazioni, eredità e legati tutte le associazioni, anche quelle non riconosciute, possono donare e ricevere donazioni, purché tale capacità sia ammessa dal loro statuto o dall'atto costitutivo e sia compatibile con gli scopi per i quali sono state costituite.

Nell'organizzazione è bene – in sede statutaria – prevedere quali **organi sociali sono deputati** a accettare le donazioni e i lasciti di non modico valore e consentire al rappresentante legale la capacità di accettare le donazioni di modico valore senza dover passare necessariamente dal Consiglio Direttivo.

I confini della donazione

Nei rapporti con le aziende, è importante che l'organizzazione non profit abbia chiara la distinzione tra la donazione e altri tipi di rapporto.

È il caso – assai frequente nel terzo settore - della sponsorizzazione, contratto atipico in forza del quale l'azienda chiede ad un ente di poter associare il proprio marchio con quello della organizzazione, riconoscendo a quest'ultima un compenso per la prestazione.

Nel non profit, le aziende utilizzano frequentemente lo strumento della sponsorizzazione per diverse ragioni: di comunicazione (veicolare il loro impegno sociale), di marketing (per raggiungere un pubblico già segmentato), di responsabilità sociale d'impresa (per restituire parte del valore aggiunto agli stakeholder), di politica fiscale (per dedursi i costi relativi).

Qualsiasi sia la ragione, diamo risalto alle ragioni per le quali il contratto di sponsorizzazione porta con sé alcune problematiche a tutt'oggi ancora irrisolte.

In primo luogo, la sponsorizzazione è sempre un contratto di natura commerciale, dato che prevede una prestazione e un corrispettivo³.

Alle organizzazioni non profit, in via di principio, non è precluso lo svol-

2. La Legge 192/2000.

3. Cfr. Ris 88/05

gimento di attività commerciali e l'ottenimento da esse di nuove fonti di reddito; il problema sorge per determinate tipologie di enti.

Una particolare eccezione è rappresentata dalle associazioni sportive dilettantistiche⁴, per le quali le sponsorizzazioni sono un'entrata addirittura espressamente prevista dalla legge e che, per legge, non possono perdere la loro caratteristica di ente non commerciale.

Le **Organizzazioni di volontariato**, ad esempio, possono finanziarsi solo con le entrate previste dalla normativa nazionale⁵, che comprendono 6 tipologie tipicamente non commerciali

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

Quest'ultima è stata successivamente regolata da apposito decreto⁶, in cui si definiscono le tipologie di attività oggetto di attività commerciale marginale, i limiti di esercizio e le caratteristiche cui devono corrispondere per essere considerate tali.

Il caso della sponsorizzazione non é riconducibile ad alcuna di esse, e pertanto è da ritenersi che ogni ipotesi di compenso da prestazione di sponsorizzazione non sia ammissibile.

Per quanto concerne le **Onlus**, l'Agenzia delle Entrate⁷ ha preso una posizione⁸, secondo la quale gli introiti da sponsorizzazione o da cessione del marchio non sono per esse ammissibili, in quanto tale azione, e cioè il rapporto di sponsorizzazione tra ente – azienda, non si configurerebbe come attività istituzionale né tanto meno connessa. Quindi, considerando che le Onlus possono conseguire entrate dalle attività ammissibili (istituzionali o connesse; *tertium non datur*), le sponsorizza-

3. Cfr. Ris 88/05

4. Sono interamente deducibili dall'azienda, le erogazioni volte alla promozione della sua attività o dei suoi prodotti fino al limite annuo di € 200.000 effettuate a favore di associazioni sportive dilettantistiche – art 90, c 8, L. 289/02

5. Art 5 della L. 266/91

6. D.I. 25 maggio 1995

7. Ris 356/02

8. peraltro discutibile alla luce della definizione di attività connessa e degli esempi come la cessione delle magliette che la stessa amministrazione ha fornito in merito

zioni – in quanto attività del tutto commerciali – sarebbero tra quelle che le Onlus non possono promuovere. L'ente che operasse attraverso le sponsorizzazioni, rischierebbe di perdere la qualifica di Onlus.

Anche in considerazione del fatto che il peso del cd *Cause Related Marketing* (azioni di marketing a favore di enti non profit) sui bilanci degli enti non profit sta aumentando anche in Italia, è rilevante trovare una o più soluzioni a questo problema.

Una prima soluzione è prospettata nella stessa Risoluzione, in cui si dichiara ammissibile la sponsorizzazione nel caso di raccolte pubbliche di fondi⁹ effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Altra possibilità consiste nell'utilizzare il **contratto di donazione** – sopra richiamato - in maniera propria, mutando le caratteristiche dell'operazione originariamente pensata per la sponsorizzazione. Ma questo utilizzo modifica pesantemente, in senso negativo, il rapporto con l'impresa che non può obbligare l'ente ad alcuna prestazione.

Si ritiene comunque doveroso porre attenzione agli aspetti giuridici e tributari dei rapporti che legano le due parti, l'azienda e l'ente non profit, nell'interesse anche della chiarezza e della trasparenza.

LA FISCALITA' DELLE DONAZIONI

Concetti base

Detrazione e deduzione

La **Detrazione** è la somma che, una volta calcolate le imposte da pagare, si può sottrarre da queste.

La **Deduzione** è la somma che si può sottrarre dal reddito sul quale poi si calcolano le imposte.

Mentre la detrazione è fissa, quale che sia il reddito del donante, la deduzione, agendo sul reddito stesso, per effetto della imposizione progressiva vigente è tanto maggiore quanto maggiore sia il reddito del donante: al minimo è pari al 23% (primo scaglione di aliquota) al massimo al 43% (aliquota massima del 39% più contributo di solidarietà). Attenzione: alcuni redditi sono molto bassi, tali da non dare luogo ad imposizione, con conseguente annullamento di tutti gli effetti di detrazione-deduzione.

9. CFR art 143, c 3, lett a), DPR 917/86

E' comunque sempre possibile donare somme superiori ai limiti previsti, senza ottenere ulteriori risparmi d'imposta.

Naturalmente, per beneficiare del risparmio fiscale, occorre presentare le dichiarazioni (mod. 730, Unico) nelle modalità previste dalla legge.

Modalità di erogazione

Il donatore, per ottenere un risparmio d'imposta (da detrazione o da deduzione), **deve effettuata** l'erogazione tramite **banca o conto corrente postale**, o con assegni, carte di debito, carte di credito.

La donazione in contanti non consente alcuna agevolazione.

Eventuali sanzioni e responsabilità

Non si possono né dedurre somme maggiori di ciò che si ha effettivamente erogato, e nel complesso non sono cumulabili i differenti regimi agevolativi.

In caso di indebita deduzione o detrazione vengono comminate le sanzioni previste dalla legge tributaria - a carico di chi dona.

Nella "+ dai, - versi", la sanzione viene triplicata.

Nel caso delle Onlus e della "+ dai, - versi", se l'ente ha comunicato al donatore informazioni false in merito alla propria qualificazione, l'ente medesimo e i suoi responsabili devono contribuire al pagamento delle sanzioni e degli interessi in solido col donante.

Più dai meno versi

Norma più recente che permette la deducibilità di donazioni in denaro e in natura fino al limite più basso tra il 10% del reddito complessivo del donante (persona fisica o azienda) e 70.000 euro. E' esercitabile in presenza di particolari requisiti soggettivi che interessano sia la tipologia dell'ente che la tenuta – da parte di questo – di un certo tipo di contabilità.

Non profit

Termine generale di natura sociologica che racchiude tutti gli enti, appartenenti alle diverse categorie giuridico – tributarie, accomunati dalla caratteristica di non avere come obiettivo la massimizzazione e la distribuzione dell'utile

Registri, Albi

Elencazioni di enti tenute presso autorità pubbliche (enti locali, Agenzia delle Entrate) relative ad organizzazioni che rispondono a determinati requisiti

Più dai meno versi: da sapere

La nuova normativa sulle donazioni

Art 14, D.L. 35/05 come convertito con modifiche dalla L 80/05 e successive integrazioni

La “+ dai – versi” è una disposizione che permette ai donatori di ottenere un risparmio di imposta maggiore rispetto a quello ottenuto in passato. Vediamo perché e a quali condizioni.

I soggetti che possono applicare la legge sono **le persone fisiche e i cd soggetti IRES¹⁰**, cioè le aziende.

Le **donazioni** oggetto della deducibilità possono essere quelle **in denaro e quelle in natura**, comprendendo tra quest'ultime le donazioni in beni e – con qualche limitazione – alcuni servizi ¹¹.

I soggetti che possono ricevere le donazioni deducibili sono

- **le Onlus**, siano esse **di diritto (organizzazioni di volontariato registrate**, organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri, cooperative sociali e loro consorzi composti al 100% di cooperative sociali), **o di opzione** (quelle che hanno richiesto e ottenuto l'iscrizione presso l'Anagrafe Tributaria Unica delle Onlus)
- **le Associazioni di Promozione Sociale** iscritte al registro nazionale e **loro affiliate locali**
- **le fondazioni e le associazioni riconosciute** aventi per oggetto la tutela, la promozione e la valorizzazione dei **beni di interesse artistico, storico e paesaggistico**
- **le fondazioni e le associazioni riconosciute** aventi per oggetto lo svolgimento o la promozione di **attività di ricerca scientifica, da individuarsi** con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

Il **limite** della deducibilità **ammonta al 10% del reddito dei donatori**, fino ad un **massimo di 70.000 euro**; ciò significa che si può donare una somma maggiore (o un bene di maggior valore) ma la deducibilità è ristretta al minore dei due limiti. Per le aziende è possibile applicare (in alternativa e non in aggiunta) dove convenisse la norma previgente di maggior favore.

10. I soggetti IRES sono coloro che sono soggetti all'Imposta sui Redditi delle Società (art 73, DPR 917/86); tra essi citiamo le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato

11. La Ris 39/05 esplicitativa della legge non cita i servizi, presumibilmente perché non ritiene tracciabile o verificabile l'avvenuta prestazione dei medesimi

Condizioni di applicabilità:

La deducibilità è **ammessa**

- se la **erogazione viene effettuata**
 - ◇ **In denaro:** attraverso un intermediatore quale **banca o posta**, ovvero per mezzo di carte di debito, di credito, bonifici bancari, assegno, conto corrente postale
 - ◇ **In beni:** se è **determinabile il valore del bene** attraverso listini o simili o attraverso perizia e se viene rilasciata da parte dell'organizzazione ricevuta recante i quantitativi e i valori unitari e complessivi dei beni
- se **l'organizzazione beneficiaria della donazione predispone una contabilità analitica** (tipo "partita doppia") e conseguentemente redige un **bilancio** patrimoniale, economico e finanziario


Sanzioni

E' prevista la triplicazione delle sanzioni normalmente adottate a carico del donatore che indebitamente si avvale della normativa; è il caso di chi

- non ha erogato la donazione
- ha superato i limiti di deducibilità
- ha donato a enti
 - ◇ non rientranti nella casistica riportata in precedenza
 - ◇ o che, pur rientrandovi, non hanno predisposto la contabilità o la redazione del bilancio nelle forme di cui sopra

Sono obbligati in solido con il donatore gli enti e i loro amministratori che hanno fatto intendere di rientrare nella casistica delle Onlus, delle Associazioni di Promozione Sociale ecc.

LA DONAZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO



Le **Organizzazioni di volontariato** iscritte agli omonimi registri locali (regionali o provinciali) possono dare l'opportunità ai propri donatori di godere di un risparmio d'imposta, facendo loro applicare in alternativa due normative differenti, sempre che siano soddisfatte determinate condizioni.

Denaro

Donazione da persone fisiche

Legge ONLUS:

L'erogazione effettuata a favore di Organizzazione di volontariato che non tiene una contabilità analitica è detraibile al 19% fino a erogazione massima di € 2.065,83.

Legge Più dai meno versi

L'erogazione effettuata a favore di Organizzazioni di volontariato che tiene una contabilità analitica è detraibile nelle misure sopra riportate, oppure è deducibile fino al 10% del reddito complessivo e per un valore massimo di € 70.000.

Donazione da persone giuridiche (aziende)

Legge ONLUS:

L'erogazione effettuata a favore di Organizzazione di volontariato che non tiene una contabilità analitica è deducibile fino al valore maggiore tra il 2% del reddito complessivo e € 2.065,83.

Legge Più dai meno versi

L'erogazione effettuata a favore di Organizzazioni di volontariato che tiene una contabilità analitica è deducibile alternativamente nei limiti sopra esposti (2% o € 2.065,83), o fino al 10% del reddito complessivo e per un valore massimo di € 70.000.

Beni in natura

Donazione da persone fisiche

Legge ONLUS:

L'erogazione effettuata a favore di Organizzazione di volontariato che non tiene una contabilità analitica non consente alcun risparmio d'imposta.

Legge Più dai meno versi

L'erogazione effettuata a favore di Organizzazione di volontariato che tiene una contabilità analitica è deducibile fino al 10% del reddito complessivo e per un valore massimo di € 70.000.

Donazione da persone giuridiche (aziende)

Legge ONLUS:

L'erogazione in natura di beni di propria produzione o commercio¹² (beni che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione) effettuata a favore di Organizzazione di volontariato **che non tiene una contabilità analitica** consente all'azienda - fino ad un costo specifico di acquisto o produzione non superiore al 5% del reddito d'impresa dichiarato - di non considerare questi beni destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e perciò non producono ricavi presunti tassabili secondo il loro valore nominale. Alle aziende è utile inoltre ricordare che detti beni si considerano distrutti agli effetti IVA e

¹² Regime novellato da art 1, c. 130, L. 244/07

pertanto l'azienda può operare la detrazione dell'imposta assoluta sugli acquisti.

Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle Organizzazioni di volontariato, possono essere erogati senza limiti (avendo peraltro valore nullo).

Ad eccezione dei beni facilmente deperibili o prossimi alla scadenza, per fruire della agevolazione l'azienda che effettua la donazione deve seguire una particolare procedura di comunicazione alla DRE e di registrazione contabile ai fini IVA.

Legge Più dai meno versi

L'erogazione in natura di beni effettuata a favore di Organizzazione di volontariato **che tiene una contabilità analitica** può applicare le agevolazioni sopra riportate oppure, in alternativa, può applicare la deducibilità fino al valore minore tra il 10% del reddito complessivo e € 70.000. Per determinare il valore del bene, bisogna rifarsi al prezzo mediamente praticato alle stesse condizioni, ai listini o – se il bene è raro o prezioso – ad una perizia.

La Organizzazione di volontariato deve emettere una ricevuta che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori.

Personale

Legge ONLUS:

E' possibile destinare proprio personale (dipendente, assunto a tempo indeterminato) per lo svolgimento di prestazioni a favore di Organizzazioni di volontariato e dedursi il relativo costo fino al 5 per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

LA DONAZIONE ALLE ONLUS E ALLE ONG

Per le **Onlus registrate all'Anagrafe Tributaria** omonima (**Onlus di fatto o di opzione**) valgono - tanto per le donazioni effettuate da persone fisiche, quanto per quelle da aziende - le medesime norme e prassi riportate per le Organizzazioni di Volontariato iscritte ai registri locali.

Per le **Organizzazioni Non Governative** riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri (**Onlus di diritto**), si aggiunge, rispetto alle previsioni delle Onlus e del Volontariato, un'ipotesi ulteriore (ovviamente alternativa e non aggiuntiva) di risparmio fiscale sia per i donatori per-

sono fisiche¹³ che per le aziende¹⁴; ambedue scontano la deducibilità dell'erogazione fino al 2% del reddito dichiarato.

LA DONAZIONE ALLE APS – ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Per le Associazioni di Promozione Sociale si deve introdurre una doppia casistica. Solamente le **Associazioni di Promozione Sociale** iscritte al **Registro Nazionale** e le loro **affiliate locali** possono applicare la normativa “+ Dai –Versi” che consente la deducibilità a 10% del reddito del donante fino ad un massimo di € 70.000, conformandosi agli stessi obblighi relativi alla tenuta della contabilità e alla redazione del bilancio descritti per le Organizzazioni di Volontariato iscritte ai registri locali. Detta ipotesi è peraltro l'unica che preveda la deducibilità per Associazioni di Promozione Sociale di erogazioni in natura.

E' invece applicabile a **qualsiasi Associazione di Promozione Sociale** iscritta all'omonimo registro nazionale o locale la norma preesistente che prevedeva per le persone fisiche¹⁵ la possibilità di detrarre al 19% le erogazioni (qui solamente in denaro) effettuate fino ad un loro valore massimo di € 2.065,83.

La predetta norma prevede che, per le erogazioni effettuate da aziende¹⁶, esse possono dedurre le erogazioni in denaro – effettuate a favore di qualsiasi Associazione Promozione Sociale comunque iscritta - fino al 2% del reddito complessivo o fino a € 1.549,37.

Per lo specifico delle APS lombarde, sulla base della normativa regionale¹⁷, è necessario distinguere:

- a. le associazioni iscritte al registro dell'associazionismo (a livello regionale o provinciale) nelle sezioni dalla “A” alla “E” non possono considerarsi Associazioni di Promozione Sociale e pertanto i loro donatori non possono beneficiare delle agevolazioni (deducibilità o detraibilità) sopra menzionate;
- b. le associazioni iscritte alla sezione “F” (a livello regionale o provinciale) non affiliate ad APS nazionale, possono applicare il regime precedente alla “+ Dai –Versi”, come sopra richiamato;
- c. le associazioni iscritte alla sezione “F” (a livello regionale o provinciale) affiliate ad APS nazionale, possono applicare il regime della “+ Dai –Versi”, come sopra richiamato, alle condizioni richieste dalla norma
- d. possono applicare la “+ Dai –Versi” anche le associazioni che per

13. Art 10, c 1, lett g, DPR 917/86

14. Art 100, c 2, lett a, DPR 917/86

15. Art 15, c 1, lett i-quater, DPR 917/86

16. Art 100, c 2, lett l, DPR 917/86

17. LR 1/08

qualsiasi ragioni non si siano ancora iscritte al Registro ma che risultino affiliate alle APS nazionali.

LA DONAZIONE ALLE SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, è prevista solo la detraibilità in capo del donatore persona fisica che può detrarre al 19% le donazioni in denaro fino ad un loro valore di € 1.500¹⁸ a condizione che le stesse siano iscritte a Federazioni sportive o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

RISPARMIO FISCALE: CONFRONTO TRA LE DUE NORME

Di seguito riportiamo schemi ed esempi per offrire alle organizzazioni un quadro il più possibile completo delle alternative di risparmio fiscale a disposizione delle persone fisiche e delle aziende che donano.

Persone fisiche

Nell'alternativa per le Onlus tra la normativa originaria (cd Legge Onlus¹⁹) e la “+ dai – versi”²⁰, per le persone fisiche risulterà sempre più conveniente la seconda, in quanto la detraibilità della erogazione assomma al 19%, mentre la deducibilità agisce nel peggiore dei casi con un'aliquota minima del 23%.

TAB 1: Confronti tra leggi - Erogazioni in denaro da persone fisiche
 Persone giuridiche – Soggetti IRES

Tipologia di organizzazione	Leggi applicabili	Regimi e aliquote applicabili	Limiti di convenienza
ONLUS (volontariato compreso), APS Nazionali e loro affiliati	Legge Onlus or Legge APS	Detrazione: sempre 19 % fino ad erogazione massima di € 2.065,83	Sempre più conveniente l'applicazione della +dai-versi
	+ dai - versi	Deduzione: fino a 10% del reddito e comunque non oltre € 70.000	
ONG	Legge ONG	Deduzione fino al 2% del reddito	Conviene per redditi maggiori a € 3,5 mln
	Legge Onlus	Detrazione sempre 19% fino ad erogazione massima di € 2.065,83	E' la previsione meno favorevole
	+ dai - versi	Deduzione fino a 10% del reddito e comunque non oltre € 70.000	Più conveniente fino a redditi inferiori a € 3,5 mln

Nota:

APS = Associazioni di Promozione Sociale

ONG = Organizzazione non governativa


¹⁹. DLgs 460/97, artt 10 e segg.

²⁰. Art 14, DL 35/05

TAB 2: Comparazione del risparmio d'imposta

Reddito	Legge Onlus		Legge+ dai - versi		Differenza risparmio imposta (B-A)
	Max erogazione e detraibile	Risparmio d'imposta A	Max erogazione deducibile	Risparmio d'imposta B	
10.000	2.066	393	1.000	230	-163
20.000	2.066	393	2.000	540	147
30.000	2.066	393	3.000	1.140	747
40.000	2.066	393	4.000	1.520	1.127
50.000	2.066	393	5.000	1.900	1.507
60.000	2.066	393	6.000	2.460	2.067
70.000	2.066	393	7.000	2.870	2.477
80.000	2.066	393	8.000	3.440	3.047
90.000	2.066	393	9.000	3.870	3.477
100.000	2.066	393	10.000	4.300	3.907

Grafico I: Risparmi fiscali relativi l'applicazione delle due normative – persone fisiche



TAB 3: Tabella aliquote sul reddito 2008 per le persone fisiche

Scaglioni di reddito	Aliquote
Da € 0.00 a € 15.000,00	23%
Da € 15.000,01 a € 28.000,00	27%
Da € 28.000,01 a € 55.000,00	38%
Da € 55.000,01 a € 75.000,00	41%
Oltre € 75.000	43%

Persone giuridiche - Soggetti IRES

Sulle **persone giuridiche**, il profilo dei risparmi fiscali sono i seguenti:

- esiste una fascia più ampia di soggetti, non dotati di reddito particolarmente elevato, magari per effetto di disposizioni agevolative come quelle per le cooperative, per i quali le due disposizioni, la vecchia e la nuova, sono sostanzialmente equivalenti, e che potrebbero ritenere di continuare a scegliere la precedente per le minori responsabilità nel sistema sanzionatorio;
- le imprese con redditività alta ma non altissima sono le più avvantaggiate, potendo detrarre erogazioni significative e vedendo molto migliorata la propria posizione di deducibilità fiscale;
- sopra una soglia di reddito sopra i 700.000 euro, via via sino a 3,5 milioni di euro la nuova disposizione perde efficacia per effetto del tetto di 70.000 euro che rende mano a mano più appetibile l'importo del 2%.

Per le aziende, essendo omogeneo il regime da applicare (si parla solo di deduzione), la convenienza dipende dai limiti di deducibilità (assoluti e relativi) riportati dalle leggi.

TAB 4: Confronti tra leggi - Erogazioni in denaro da aziende


Tipologia di organizzazione	Leggi applicabili	Aliquote e regimi applicabili	Limiti di convenienza
ONLUS (volontariato e ONG compresi)	Legge Onlus	Deduzione limitata alternativamente 2% e a € 2.065,83	3 casi: a) redditi negativi o inferiori a € 20.658,28 conviene la legge Onlus b) redditi tra € 20.658,28 e € 3.500.000, conviene la "+ dai - versi" c) redditi maggiori a € 3.500.000, conviene la legge Onlus
	+ dai - versi	Deduzione: limitata a 10% del reddito e con un massimo di € 70.000	
APS Nazionali e loro affiliati	Legge APS	Deduzione limitata alternativamente a 2% e a € 1.549,37	3 casi: a) redditi negativi o inferiori a € 15.493,70 conviene la legge Onlus b) redditi tra € 15.493,70 e € 3.500.000, conviene la "+ dai - versi" c) redditi maggiori € 3.500.000, conviene la legge Onlus
	+ da -versi	Deduzione limitata a 10% del reddito e con un massimo di € 70.000	

TAB 5: Comparazione del risparmio d'imposta per le persone giuridiche.

(Aliquota unica del 27,50% dal 1 gennaio 2008)

Reddito	Legge Onlus		+ dai - versi		differenza
	erogazione max deducibile	risparmio	erogazione max deducibile	risparmio	
10.000	2.066	568	1.000	275	- 293
20.000	2.066	568	2.000	550	- 18
30.000	2.066	568	3.000	825	257
40.000	2.066	568	4.000	1.100	532
50.000	2.066	568	5.000	1.375	807
60.000	2.066	568	6.000	1.650	1.082
70.000	2.066	568	7.000	1.950	1.357
80.000	2.066	568	8.000	2.200	1.632
90.000	2.066	568	9.000	2.475	1.907
100.000	2.066	568	10.000	2.750	2.182
200.000	4.000	1.100	20.000	5.500	4.400
500.000	10.000	2.750	50.000	13.750	11.000
700.000	14.000	3.850	70.000	19.250	15.400
1.000.000	20.000	5.500	70.000	19.250	13.750
1.500.000	30.000	8.250	70.000	19.250	11.000
2.000.000	40.000	11.000	70.000	19.250	8.250
3.000.000	60.000	16.500	70.000	19.250	2.750
3.500.000	70.000	19.250	70.000	19.250	0
4.000.000	80.000	22.000	70.000	19.250	- 2.750

Grafico 2: Risparmi fiscali relativi l'applicazione delle due normative - persone giuridiche



QUADRO SINOTTICO

Le agevolazioni per i donatori persone fisiche

TIPOLOGIA ORGANIZZAZIONI	OGGETTO DONAZIONE E LIMITI	PRESUPPOSTI	RIFERIMENTI NORMATIVI
ONLUS ODV	<p>A) Denaro e Beni Deducibilità fino al 10% del reddito complessivo e per un valore massimo di € 70.000</p>	<p>ONLUS: iscrizione all'anagrafe tributaria omonima ODV: iscrizione a omonimo registro regionale</p> <p>A) Denaro e Beni Solo per enti che tengono scritture contabili atte a rappresentare con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere e redigono un rendiconto patrimoniale, economico e finanziario Per determinare il valore del bene, rifarsi al prezzo mediamente praticato alle stesse condizioni, ai listini o ad una perizia. Obbligo di emissione di una ricevuta che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori</p>	<p>L 266/91 Art 15, c 1, lett i-bis, DPR 917/86 Art 14, DL 35/05, convertito da L 80/05 Art 1, c 2, D Lgs 471/97 Art 10, D Lgs 460/97</p>
ONG	<p><i>o in alternativa</i> B) Denaro Detraibilità al 19% fino a erogazione massima di € 2.065,83</p>	<p>ONG: riconoscimento idoneità da Ministero Esteri</p>	<p>Art 10, c 1, lett g, DPR 917/86 Art 28, L 49/87 Art 1, c 2, D Lgs 471/97 Art 10, c 8, D Lgs 460/97 Art 13, c 5, D Lgs 460/97</p>

APS	<p>A) Denaro e Beni Deducibilità fino al 10% del reddito complessivo e per un valore massimo di € 70.000</p> <p><i>o in alternativa</i></p> <p>B) Denaro Detraibilità al 19% fino a erogazione massima di € 2.065,83</p>	<p>A) Denaro e Beni Stessi presupposti caso A) ONILUS e ODV e inoltre Solo APS nazionali registrate e loro affiliate</p> <p>B) Denaro Tutte APS iscritte a registri locali e nazionali</p>	<p>L. 383/00 Art 15, c 1, lett i-quater, DPR 917/86 Art 14, D.L. 35/05, convertito da L 80/05 Art 1, c 2, D Lgs 471/97</p>
ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE	<p>Denaro Detraibilità al 19% fino a erogazione massima di € 1.500,00</p>	<p>Iscrizione a federazioni sportive o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI</p>	<p>Art 15, c 1, lett i-ter, DPR 917/86</p>
ENTI ECCLESIASTICI	<p>Denaro Deducibilità fino a € 1.032,91</p>	<p>Agevolazione relativa ad erogazioni ai seguenti enti: <i>Istituto centrale per il sostentamento del Clero della Chiesa Cattolica Italiana - Unione Italiana delle Chiese Avventiste del 7° giorno - Ente morale Assemblies di Dio in Italia - Tavola Valdese - Unione Evangelica Battista d'Italia - Chiesa Evangelica Luterana - Unione delle Comunità Ebraiche in Italia</i></p>	<p>Art 10, c 1, lett i e l, DPR 917/86</p>
FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE CULTURALI (arte, storia e paesaggio)	<p>Denaro e Beni Deducibilità fino al 10% del reddito complessivo e per un valore massimo di € 70.000</p>	<p>Con oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico</p> <p>Denaro e Beni Stessi presupposti caso A) ONILUS e ODV</p>	<p>D Lgs 42/2004 Art 14, D.L. 35/05, convertito da L 80/05</p>
FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DI RICERCA SCIENTIFICA	<p>Denaro e Beni Deducibilità fino al 10% del reddito complessivo e per un valore massimo di € 70.000</p>	<p>Denaro e Beni Stessi presupposti caso A) ONILUS e ODV per le sole organizzazioni individuate da DPCM</p>	<p>Art 14, D.L. 35/05, convertito da L 80/05 L 156/05 DPCM 8/05/07 da c 1 dell'art 14 del D.L. 35/05</p>

Le agevolazioni per i donatori aziende

TIPOLOGIA ORGANIZZAZIONI	OGGETTO DONAZIONE E LIMITI	PRESUPPOSTI	RIFERIMENTI NORMATIVI
ONLUS ODV	<p>A) Denaro e Beni Deducibilità fino al 10% del reddito complessivo e per un valore massimo di € 70.000</p>	<p>ONLUS: iscrizione all'anagrafe tributaria omonima ODV: iscrizione a omonimo registro regionale</p> <p>A) Denaro e Beni Solo per enti che tengono scritture contabili atte a rappresentare con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere e redigono un rendiconto patrimoniale, economico e finanziario. Per determinare il valore del bene, rifarsi al prezzo mediamente praticato alle stesse condizioni, ai listini o ad una perizia. Obbligo di emissione di una ricevuta che contenga la descrizione analitica e detagliata dei beni donati con l'indicazione dei relativi valori</p>	<p>L. 266/91 Art 100, c. 2, lett h, DPR 917/86 Art 14, D.L. 35/05, convertito da L. 80/05 Art 1, c. 2, D Lgs 471/97 Art 10, D Lgs 460/97 Art 10, cc 2, 3 e 4, , D Lgs 460/97 Art 1, c. 130, L. 244/07</p>
ONG	<p><i>o in alternativa</i> B) Denaro Deducibilità fino al 2% del reddito complessivo o fino a € 2.065,83</p> <p>C) Beni Non si considerano ricavi presunti (e quindi tassabili) fino ad un costo specifico di acquisto o produzione non superiore al 5% del reddito d'imprezza dichiarato. Non si considerano ricavi presunti-- senza limiti di costo -- le cessioni di farmaci e alimentari</p>	<p>C) Beni La condizione fondamentale è che i beni siano di produzione o commercio dell'azienda. I beni -- non di lusso - devono presentare imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione Ad eccezione dei beni facilmente deperibili o prossimi alla scadenza, per fruire della deducibilità è necessario seguire una particolare procedura di comunicazione alla DRE e di registrazione contabile ai fini IVA</p>	<p>Art 100, c. 2, lett a, DPR 917/86 Art 28, L. 49/87 Art. 1, c. 2, D Lgs 471/97, Art 10, c. 8, D Lgs 460/97</p>
	<p>A) Denaro e Beni Come ONLUS e ODV</p>	<p>ONG: riconoscimento idoneità da Ministero Esteri</p> <p>A) Denaro e Beni Stessi presupposti caso A) ONLUS e ODV</p>	

	<p>o in alternativa B) Denaro e Beni Deducibilità non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato</p>				
APS	<p>A) Denaro e Beni Deducibilità fino al 10% del reddito complessivo e per un valore massimo di € 70.000</p> <p>o in alternativa B) Denaro Deducibilità fino al 2% del reddito complessivo o fino a € 1.549,37</p>	<p>A) Denaro e Beni Stessi presupposti caso A) ONILUS e ODV e inoltre Solo APS nazionali registrate e loro affiliate</p>	<p>B) Denaro Tutte APS iscritte a registri locali e nazionali</p>	<p>L 383/00 Art 14, D.L. 35/05, convertito da L 80/05 Art 1, c. 2, D Lgs 471/197 Art 100, c. 2, lett I, DPR 917/86</p>	
		<p>Finalità esclusive di educazione, assistenza sociale, sanitaria, culto, ricreazione, educazione, ricerca scientifica</p>		<p>Art 100, c. 2, lett a, DPR 917/86</p>	
FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE	<p>A) Denaro e Beni Deducibilità fino al 10% del reddito complessivo e per un valore massimo di € 70.000</p>	<p>A) Denaro e Beni Stessi presupposti caso A) ONILUS e ODV Con oggetto statuario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico</p>		<p>D Lgs 42/2004 Art 14, D.L. 35/05, convertito da L 80/05 Art 100, c. 2, lett m, DPR 917/86 DMBAC 2 ottobre 2002</p>	
		<p>B) Denaro Il 37% delle erogazioni ricevute oltre il plafond fissato annualmente dal Ministero deve essere trasferito allo Stato dall'Ente beneficiario. Ambito dei beni culturali e spettacolo</p>			
FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE DI RICERCA SCIENTIFICA	<p>A) Denaro e Beni Deducibilità fino al 10% del reddito complessivo e per un valore massimo di € 70.000</p> <p>B) Denaro e Beni Deducibilità fino a 2% del reddito complessivo</p>	<p>A) Denaro e Beni Stessi presupposti caso A) ONILUS e ODV</p>		<p>Art 14, D.L. 35/05, convertito da L 80/05 L 156/05 Art 100, c. 2, lett a, DPR 917/86 DPCM 8/05/07 di cui all'art. 1, c. 353 e segg. L.266/05</p>	
		<p>B) Denaro e Beni Riconosciute</p>			
		<p>C) Denaro Per le sole organizzazioni individuate da DPCM</p>			

MODULISTICA

Ricevuta per donazione in denaro a Organizzazione di volontariato da persona fisica o da azienda che può far applicare ai propri donatori l'alternatività tra Legge Più dai Meno versi e Legge Onlus.

Carta intestata dell'associazione

Data

Ricevuta N. /ANNO

L'Associazione nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore dichiara di aver ricevuto in data odierna / (ALTRA DATA ANTERIORE) a titolo di erogazione liberale

Euro (in cifre).....(in lettere).....

tramite

Assegno bancario n°

Bonifico su C.C.B n°

C.C.P. n°

Da:

Nominativo.....

(Società)

Indirizzo.....

Cap.....

Comune Prov

C.F. o P.IVA.....

L'Associazione è Iscritta alla Sezione Provinciale di Registro Regionale del Volontariato foglio N. progressivo

In quanto Organizzazione di Volontariato iscritta, l'Associazione è Onlus di diritto (Art 10, c 8, D Lgs 460/97); le persone fisiche e le persone giuridiche possono pertanto detrarre o dedursi le erogazioni effettuate a favore della nostra associazione nei limiti e con le modalità stabilite per legge (Art 15, c 1, lett i-bis, DPR 917/86, Art 14, DL 35/05 come convertito da L 80/05 e art 100. c 2, lett h, DPR 917/86).

L'Associazione attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate, comprese la tenuta di contabilità adeguata e la predisposizione di bilancio.

Firma e timbro (per l'Associazione)

Esente da bollo ai sensi dell'art 8, c 1, L 266/91.

Ricevuta per donazione di beni a Organizzazione di volontariato da persona fisica o azienda che può far applicare ai propri donatori la Legge Più dai Meno versi

Carta intestata dell'associazione

Data

Ricevuta N. /ANNO

L'Associazione nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore dichiara di aver ricevuto in data odierna / (ALTRA DATA ANTERIORE) da

Nominativo.....

(Società)

Indirizzo.....

Cap.....

Comune Prov

C.F. o P.IVA.....

i seguenti beni a titolo di erogazione liberale:

Numero	Descrizione dettagliata	Importo unitario	Importo complessivo

TOTALE

Se necessario

In merito ai beni X,Y,Z, l'erogante, con sua del DATA, ci ha comunicato che ha periziato i beni ai valori qui sopra riportati.

Se necessario

In merito ai beni W,S,D il valore dei beni qui riportato ci è stato riferito dall'erogante con sua del DATA,

A sulla base del valore normale del bene ex art 9, c 3, DPR 917/86

A sulla base di listini, tariffari o mercuriali.

L'Associazione è Iscritta alla Sezione Provinciale di Registro Regionale del Volontariato foglio..... N. progressivo.....

In quanto Organizzazione di Volontariato iscritta, l'Associazione è Onlus di diritto (Art 10, c 8, D Lgs 460/97); le persone fisiche e le persone giuridiche possono pertanto dedursi le erogazioni effettuate a favore della nostra associazione nei limiti e con le modalità stabilite per legge (Art 14, D.L. 35/05 come convertito da L 80/05 e art 100, c 2, lett h, DPR 917/86).

L'Associazione attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate, comprese la tenuta di contabilità adeguata e la predisposizione di bilancio.

Firma e timbro (per l'Associazione)

Esente da bollo ai sensi dell'art 8, c 1, L 266/91.

Informativa dell'Organizzazione di volontariato che può far applicare ai propri donatori l'alternatività tra Legge Più dai Meno versi e Legge Onlus

Gentile donatore,

la nostra organizzazione ha a cuore la corretta applicazione della complessa normativa che agevola le donazioni a favore del non profit.

Le suggeriamo di prendere visione delle informazioni sintetiche qui riportate che ci auguriamo possano esserle di aiuto per capire se e in quale misura la sua donazione può permetterle un risparmio d'imposta.

Il nostro ente è formalmente una organizzazione di volontariato iscritta alla Sezione Provinciale di Registro Regionale del Volontariato foglio N. progressivo

Sul sito della Regione e negli uffici sia della Regione che della Provincia può trovare conferma del mantenimento di detta iscrizione.

Il nostro ente, essendo una organizzazione di volontariato iscritta, è Onlus di diritto; alle condizioni che seguono, il nostro ente può farle applicare in alternativa due normative relative alle donazioni.

La prima normativa permette alle persone fisiche donatrici di erogazioni in denaro di detrarsi al 19% somme fino a erogazione massima di € 2.065,83; ciò comporta un risparmio massimo di € 392,51.

La seconda normativa richiede una precondizione che noi rispettiamo, ovvero che il nostro ente tenga – come in effetti tiene - una contabilità in partita doppia e rediga – come redige - un bilancio consuntivo con informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali.

Detta normativa consente alle persone fisiche e alle persone giuridiche di dedurre l'intera somma dal reddito sul quale calcherà le imposte; la deduzione (tanto per le erogazioni in denaro quanto per quelle di beni) è ammessa entro il limite del 10% del suo reddito e comunque non oltre i 70.000 euro.

Per le persone giuridiche, inoltre, permane la previsione alternativa – utile alle aziende con reddito maggiore a 3,5 milioni di euro o con quelle con redditi inferiori a € 20.000 – di dedursi le erogazioni in denaro fino al limite del 2% del reddito dichiarato.

In tutti i casi, l'erogazione in denaro deve essere effettuata tramite banca o ufficio postale, o con assegni, carte di debito, carte di credito. Non è ammessa alcuna agevolazione per le erogazioni in denaro effettuate in contanti. In merito alle erogazioni di beni, è necessaria la produzione di un documento - effettuato dall'ente a favore del donante – che attesti il ricevimento del bene e il suo valore unitario.

Di seguito le riportiamo i riferimenti di legge relativi alle due normative e le principali indicazioni dell'Agenzia delle Entrate a riguardo.

Detrazione della erogazione:

art 15, c 1, lett i-bis, DPR 917/86

Circ 168E/98

Deduzione della erogazione

Art 14, DL 35/05, convertito con modificazioni da L. 80/05

Circ 39E/05

Le rammentiamo che non può detrarsi né dedursi somme maggiori di ciò che ha effettivamente erogato, e che nel complesso non può sommare i differenti regimi agevolativi. In merito ai casi di deducibilità, la informiamo che in caso di indebita deduzione sono triplicate le sanzioni previste dalla legge.

Rimaniamo a sua disposizione per offrirle eventuali chiarimenti, e la invitiamo comunque ad approfondire la materia con un professionista di sua fiducia.

Cordiali saluti

Ricevuta per donazione in denaro a Organizzazione di volontariato da persona fisica o da azienda che può far applicare ai propri donatori i benefici fiscali della sola Legge Onlus

Carta intestata dell'associazione

Data

Ricevuta N. /ANNO

L'Associazione nella persona del suo rappresentante legale pro-tempore dichiara di aver ricevuto in data odierna / (ALTRA DATA ANTERIORE) a titolo di erogazione liberale Euro (in cifre).....(in lettere)..... tramite

Assegno bancario n°
Bonifico su C.C.B n°
C.C.P. n°

Da:

Nominativo.....

(Società)

Indirizzo.....

Cap.....

Comune Prov

C.F. o P.IVA.....

L'Associazione è Iscritta alla Sezione Provinciale di Registro Regionale del Volontariato foglio N. progressivo

In quanto Organizzazione di Volontariato iscritta, l'Associazione è Onlus di diritto (Art 10, c 8, D Lgs 460/97); le persone fisiche possono pertanto **detrarsi** le erogazioni effettuate a favore della nostra associazione nei limiti e con le modalità stabilite per legge (art 15. c 1, lett i-bis, DPR 917/86).

Le persone giuridiche possono invece **dedursi** le erogazioni effettuate a favore della nostra associazione nei limiti e con le modalità stabilite per legge (art 100. c 2, lett h, DPR 917/86).

L'Associazione attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate.

Firma e timbro (per l'Associazione)

Esente da bollo ai sensi dell'art 8, c 1, L 266/91.

Informativa dell'Organizzazione di volontariato che può far applicare ai propri donatori (persona fisica o azienda) la sola Legge Onlus

Gentile donatore,
la nostra organizzazione ha a cuore la corretta applicazione della complessa normativa che agevola le donazioni a favore del non profit.
Le suggeriamo di prendere visione delle informazioni sintetiche qui riportate che ci auguriamo possano esserle di aiuto per capire se e in quale misura la sua donazione può permetterle un risparmio d'imposta.

Il nostro ente è formalmente una organizzazione di volontariato iscritta alla Sezione Provinciale di Registro Regionale del Volontariato foglio N. progressivo

Sul sito della Regione e negli uffici sia della Regione che della Provincia può trovare conferma del mantenimento di detta iscrizione.

Il nostro ente, essendo una organizzazione di volontariato iscritta, è Onlus di diritto; alle condizioni che seguono, il nostro ente può farle applicare la normativa Onlus sulle donazioni.

Detta normativa permette alle **persone fisiche** donatrici di erogazioni in denaro di detrarsi al 19% somme fino a erogazione massima di € 2.065,83; ciò comporta un risparmio massimo di € 392,51.

Alle **persone giuridiche**, è invece applicabile la deducibilità entro il limite maggiore tra € 2.065,83 e il 2% del reddito complessivo dichiarato.

L'erogazione deve essere effettuata tramite banca o ufficio postale, o con assegni, carte di debito, carte di credito. Non è ammessa alcuna agevolazione per le erogazioni in denaro effettuate in contanti. In merito alle erogazioni di beni, si rammenta che le stesse (ai fini della deducibilità) sono consentite solo alle aziende e solo per i beni di loro produzione o commercio. Ad eccezione dei beni facilmente deperibili o prossimi alla scadenza, per fruire della deducibilità è necessario seguire una particolare procedura di comunicazione alla DRE e di registrazione contabile ai fini IVA.

Di seguito le riportiamo i riferimenti di legge relativi alla normativa e le principali indicazioni dell'Agenzia delle Entrate a riguardo.

Detrazione della erogazione:

art 15, c 1, lett i-bis, DPR 917/86

Deduzione della erogazione

Art 100, c 2, lett h), DPR 917/86

Circ 168E/98

Le rammentiamo che non può detrarsi né dedursi somme maggiori di ciò che ha effettivamente erogato, e che nel complesso non può sommare differenti regimi agevolativi.

Rimangono a sua disposizione per offrirle eventuali chiarimenti, e la invitiamo comunque ad approfondire la materia con un professionista di sua fiducia.

Cordiali saluti

Principali normative richiamate

Art 10, DPR 917/86

1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

(...)

g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato

(...)

i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;

l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;

Art 15, DPR 917/86

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

(...)

i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (...). La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle

società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i-bis.

Art 100, DPR 917/86

1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

2. Sono inoltre deducibili:

a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica, nonché i contributi, le donazioni e le obbligazioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g), per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;

(...)

h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE;

i) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi;

l) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

(...)

Art 14, D.L. 35/05, convertito con modificazioni dalla L 80/05 e successive integrazioni

ONLUS e terzo settore

1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e in favore di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.

2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei presupposti di deducibilità di cui al comma 1, la sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del duecento per cento.

5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti

erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate. 6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge. (...)

Art 13 D Lgs 460/97

(...)

2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3 I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle Onlus, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del Testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.²¹

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l'effettivo utilizzo diretto; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si e' esonerati dal-

21. Comma modificato da Art. 1, c139, L 244/07

l'obbligo della comunicazione preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.

5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico.

6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 65, comma 2, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera c-sexies) del medesimo articolo 65, comma 2.

7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all'articolo 114, comma 2-bis, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' consentita a condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d'imposta previste dal comma 1-bis, del medesimo articolo 114.

I riferimenti al DPR 22/12/86, n. 917 citati nell'art. 13, D Lgs 460/97, ad eccezione del comma 3, sono quelli precedenti alla riforma del medesimo DPR 917/86. Pertanto si segnalano i nuovi riferimenti per i singoli articoli citati nella seguente tabella.

DPR 917/86 Articoli citati pre-riforma	DPR 917/86 Nuovi riferimenti
<i>Art 10</i>	<i>Art 10</i>
<i>Art 13-bis</i>	<i>Art 15</i>
<i>Art 53</i>	<i>Art 85</i>
<i>Art 65</i>	<i>Art 100</i>
<i>Art 114</i>	<i>Art 154</i>

Indice degli argomenti

Introduzione	pag. 2
LA NATURA DELLE DONAZIONI	pag. 3
Aspetti civilistici di base	pag. 3
I confini della donazione	pag. 5
LA FISCALITA' DELLE DONAZIONI	pag. 7
Concetti base	pag. 7
“Dai-Versi”: da sapere	pag. 9
LA DONAZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO	pag.10
LA DONAZIONE ALLE ONLUS E ALLE ONG	pag.12
LA DONAZIONE ALLE APS	pag.13
LA DONAZIONE ALLE SPORTIVE DILETTANTISTICHE	pag.14

RISPARMIO FISCALE: CONFRONTO TRA LE DUE NORME	pag.14
--	---------------

QUADRO SINOTTICO	pag. 20
-------------------------	----------------

Le agevolazioni per i donatori persone fisiche	pag. 20
---	----------------

Le agevolazioni per i donatori aziende	pag. 22
---	----------------

MODULISTICA	pag. 24
--------------------	----------------

Ricevuta per donazione di beni in denaro a Organizzazione di volontariato da persona fisica o da azienda che può far applicare ai propri donatori la deducibilità ex art 14, D.L. 35/05 **pag. 24**

Ricevuta per donazione in denaro a Organizzazione di volontariato da persona fisica o da azienda che non può far applicare ai propri donatori la deducibilità ex art 14, D.L. 35/05 **pag. 25**

Ricevuta per donazione di beni a Organizzazione di volontariato da persona fisica o azienda che può far applicare ai propri donatori la deducibilità ex art 14, D.L. 35/05 **pag. 26**

Informativa dell'Organizzazione di volontariato che può far applicare ai propri donatori (persona fisica o azienda) la deducibilità ex art 14, D.L. 35/05 **pag. 27**

Informativa dell'Organizzazione di volontariato che NON può far applicare ai propri donatori (persona fisica o azienda) la deducibilità ex art 14, D.L. 35/05 **pag. 28**

Principali normative richiamate **pag. 29**

A cura di Carlo Mazzini , in collaborazione con Corrado Colombo, Nataniele Gennari, Sergio Ricci

Il volume è stato chiuso in stampa nel mese di Gennaio 2009

